

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Tra

Il **Centro Nazionale Trapianti**, con sede in Roma, Viale Regina Elena, 299, CF. C.F. 80211730587 e P.IVA 03657731000 rappresentato dal Direttore Generale pro tempore, come in calce indicato, dott. Alessandro Nanni Costa,

e

L’Azienda Policlinico Umberto I, di seguito per brevità indicata Policlinico Umberto I, con sede legale in Roma Viale del Policlinico 155 – 00161, C.F. e Partita IVA 05865511009 nella persona del Direttore Generale dott. Domenico Alessio, domiciliato come sopra per la sua carica;

PREMESSO CHE:

- La legge 1 aprile 1999, n. 91 “ Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti” istituisce il centro nazionale trapianti attribuendo allo stesso specifiche funzioni
- In base all’art. 8, lett. e), Legge 1 aprile 1999, n. 91, il Centro nazionale trapianti definisce linee guida rivolte ai centri regionali o interregionali per i trapianti allo scopo di uniformare l’attività di prelievo e di trapianto sul territorio nazionale;
- è interesse della Rete nazionale trapianti individuare linee guide che consentano di migliorare il livello di donazioni di organi e tessuti anche attraverso l’individuazione di modelli operativi che consentano di utilizzare organi provenienti da donatore a cuore non battente;
- il Policlinico Umberto I ha elaborato un progetto dal quale ricavare un modello operativo applicabile a tutto il territorio nazionale;
- l’art. 2, comma 308, lett. a) della L. 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2008) in base al quale il Centro Nazionale Trapianti può stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni e altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali

- il Decreto del DG del Centro Nazionale Trapianti del 16 gennaio 2014, n. 186 dove vengono fissate le linee progettuali considerate attuative delle finalità istituzionali del Centro Nazionale Trapianti per l'anno 2014;

Tutto ciò premesso, le parti concordano quanto di seguito:

Art.1

(premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo

Art. 2

(oggetto)

Policlinico Umberto I si obbliga a realizzare le attività connesse all'implementazione del progetto di studio "implementazione di un modello operativo per il prelievo di organi a cuore fermo" nei modi e nelle forme indicate nel progetto allegato alla presente convenzione da ritenersi parte integrante del presente accordo.

Art 3

(responsabile del progetto)

Il responsabile dell'iniziativa per conto di POLICLINICO UMBERTO I è il Prof. Pasquale Berloco. Nel caso in cui il Prof. Pasquale Berloco per motivate ragioni non possa proseguire nell'incarico di responsabile dell'iniziativa, l'Policlinico Umberto I dovrà comunicare immediatamente al CNT il nominativo del nuovo responsabile.

Art.4

(Modalità di erogazione del contributo)

1. Il C.N.T. riconosce ad POLICLINICO UMBERTO I un contributo complessivo pari a € 60.000,00 (settantamila/00) per la realizzazione del progetto di cui all'art. 2.

2. Nell'ambito delle previsioni di spesa indicate nel piano economico allegato alla convenzione (allegati A e B) e nel periodo di validità dell'accordo, il C.N.T., corrisponderà previa presentazione di apposita richiesta di pagamento (allegato C):

- una anticipazione nella misura del 40% alla stipula;

- il residuo del 60% a saldo, al termine della convenzione, dopo l'approvazione da parte del Direttore Generale del C.N.T. della relazione finale e del rendiconto di cui al successivo comma 6.

3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1, avendo natura contributiva, avverrà in regime di esclusione fiscale dal campo I.V.A.; i suddetti contributi saranno erogati previa trasmissione delle relative richieste di pagamento da parte di POLICLINICO UMBERTO I.

4. Il contributo dovrà essere utilizzato secondo le norme di gestione dell'Azienda, esclusivamente per spese che siano riferite al periodo di durata della convenzione e per spese concernenti la realizzazione delle attività oggetto del presente atto. Non è ammesso l'utilizzo del contributo per l'acquisto o l'affitto di locali, né per imputare costi indiretti ovvero spese e utenze generali. E' fatto divieto utilizzare il finanziamento per opere edilizie, per l'acquisto di autovetture o di apparecchi per telefonia mobile. In ogni caso, non potranno essere sostenute e per tanto, riconosciute spese non previste nell'allegato piano economico.

5. Non saranno ammesse variazioni al piano economico presentato superiori al 20% dell'importo assegnato ad ogni singola voce se non espressamente motivate dal richiedente beneficiario e autorizzate dal C.N.T., sempre entro il limite massimo del finanziamento erogato.

6. L'importo a saldo sarà liquidato su presentazione di rendiconto delle spese sostenute, nonché degli impegni assunti, corredati della documentazione in originale e/o in copia conforme, relativa alle spese effettivamente sostenute in ordine alle singole voci di spesa, corrispondenti al piano economico finanziario presentato. Il predetto rendiconto redatto esclusivamente secondo il modello allegato (allegato n. D) dovrà essere presentato entro 15 giorni dal termine della convenzione, vistato dal responsabile scientifico ed approvato dal legale rappresentante dell'Ente o da un suo delegato (nel caso in cui la firma venga dal delegato, dovrà essere allegata copia conforme del decreto di delega).

7. Ove dalla rendicontazione prodotta e/o dalla verifica amministrativo contabile dovesse risultare un costo del progetto inferiore a quanto previsto nel piano economico, ovvero l'inammissibilità, in tutto o in parte dei giustificativi di spesa prodotti nelle forme stabilite dalle regole di rendicontazione allegate (allegato D), l'amministrazione provvederà a richiedere all'Azienda la differenza tra quanto indebitamente percepito a titolo di anticipazione quanto effettivamente riconosciuto; ciò potrà avvenire anche tramite decurtazione dalla liquidazione del 30% del consuntivo, operando una compensazione con le somme non dovute, maggiorate da interessi legali; qualora ciò non dovesse risultare sufficiente a recuperare la differenza tra il

percepito e il riconosciuto, L'Azienda si obbliga irrevocabilmente a restituire quanto indebitamente percepito.

Art. 5

(Modifiche ed integrazioni)

1. Ogni eventuale richiesta di modifica del progetto inerente sia gli obiettivi da raggiungere, le metodologie, i tempi le fasi la durata sia le eventuali variazioni nonché le compensazioni tra le voci di spesa previste nel piano economico, dovrà essere argomentata e formulata in modo tale da non stravolgere o alterare l'architettura e le finalità del progetto come approvato.

2. Tali richieste di modifica dovranno essere inoltrate a firma del legale rappresentante dell'Azienda al direttore del CNT che provvederà ad accertarle preventivamente e a formalizzarle formalmente.

Art. 6

(Durata)

1. Il presente accordo ha una durata di 12 mesi a far data dal 1 gennaio 2015.

Art. 7

(obblighi generali)

1. L'Azienda si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali e comunitari vigenti. L'Amministrazione non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività svolte in esecuzione del presente atto.

2. L'Azienda è direttamente responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi di legge in materia contrattuale, assicurativa e previdenziale nonché di prevenzione e tutela in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

3. L'Azienda ha l'obbligo di citare esplicitamente in ogni materiale approntato per la realizzazione del progetto (brochure, siti web, pubblicazioni, pieghevoli, manifesti, ecc.) che esso è stato realizzato con la collaborazione del Centro nazionale trapianti.

4. L'utilizzo e/o pubblicazione del logo CNT dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione, previa istanza dell'Azienda a firma del rappresentante legale corredata con le bozze dei materiali sui quali si intende apporre lo stesso logo.

5. Nel caso di utilizzo per altre iniziative e/o attività dei prodotti realizzati con il contributo concesso è necessaria apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

6. Ogni istanza, relazione o richiesta di autorizzazione e/o nulla - osta dovrà essere inoltrata a firma del legale rappresentante dell'Azienda.

Art. 8

(obbligo di riservatezza e trattamento dati)

1. Tutte le persone impiegate dall'Azienda nelle attività previste dalla presente convenzione sono tenute ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona fisica e giuridica, salvo diversa specifica autorizzazione dell'Amministrazione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti ed oggetti di cui siano venute a conoscenza o che siano resi noti in ragione del presente contratto.

2. L'Azienda dà garanzia che il personale impiegato nel progetto/iniziativa sia a conoscenza e rispetti gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa in materia.

3. L'Amministrazione informa che i dati personali raccolti per lo svolgimento del progetto/iniziativa saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità del procedimento stesso di finanziamento del progetto/iniziativa ed in conformità agli obblighi previsti dalla legge. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche locali e nazionali in conformità ad obblighi di legge.

4. L'Azienda, ovvero il rappresentante legale, garantisce che i volontari ed i destinatari coinvolti nelle attività progettuali sono coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando espressamente l'Amministrazione in tal senso.

Art. 9

(Foro competente)

1. Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e/o validità della convenzione, o comunque connessa o dipendente, è competente il Foro di Roma.

Art. 10

(Disposizioni finali)



Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si applicano i principi della concessione amministrativa, convenendo espressamente le Parti che tale istituto si conforma al rapporto in questione.

La presente Convenzione si compone di 10 articoli.

Roma,

Roma, 27 febbraio 2015

Per il Centro Nazionale Trapianti
Alessandro Nanni Costa*

Per il Policlinico
Dott. Domenico Alessio*

** firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. lgs. n. 39/1993*